

Cassazione: anche senza aver presentato la dichiarazione

Induttivo allargato Ok accertamento agli amministratori

DI DEBORA ALBERICI

Via libera all'accertamento induttivo che si fonda sui conti degli amministratori delle piccole e medie imprese. Ciò anche se la verifica è scattata d'ufficio e cioè senza che la società avesse presentato la dichiarazione.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1452 del 21 gennaio 2009, ha accolto il ricorso del fisco ribaltando la decisione di merito.

«In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi con metodo induttivo e sintetico», ha scritto in fondo alle motivazioni la sezione tributaria, «le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti».

Ma non basta. Affrontando un'altra questione il collegio ha esteso la legittimità dell'accertamento induttivo basato sui conti degli am-

I principi

- Le indagini bancarie estese ai conti degli amministratori della società contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti.
- Detto principio deve, peraltro, estendersi all'accertamento d'ufficio, in radicale assenza di dichiarazione da parte della società.

ministratori anche quando la società non ha mai presentato la dichiarazione: «detto principio deve, peraltro, estendersi» dice due righe più avanti la Cassazione, «all'accertamento d'ufficio, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l'ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti della gravità, precisione e concordanza».

Questa decisione si incarna perfettamente in quel filone giurisprudenziale che ha ampliato quasi senza limiti l'efficacia dell'accertamento. Nel ragionamento seguito dai magistrati, infatti, si parte da un principio ormai noto secondo cui «in tema di accertamento delle imposte, l'art. 32 del dpr n. 600 del '73, e l'art. 51 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 autorizzano l'uffi-

cio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini sui conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale».

Sufficiente per l'esenzione dal bollo

Autocertificazione per l'auto d'epoca

DI ANTONIO G. PALADINO

Per attestare l'interesse storico e collezionistico degli autoveicoli e dei motoveicoli immatricolati da almeno venti anni, ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica, è sufficiente che il proprietario rediga un'autocertificazione dei presupposti contenuti all'articolo 63, comma 2 della legge n. 342/2000, non occorrendo l'iscrizione all'automobil club storico italiano (asi).

Diversamente, la normativa richiamata sarebbe incostituzionale in quanto porterebbe alla conclusione che l'asi, che rilascia le certificazioni di interesse storico, si sostituirebbe, senza titolo, ad un ufficio impositore pubblico. E quanto ha messo, nero su bianco, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, sez. XII, nel testo della sentenza n. 207/12/2008, con la quale ha fornito, per la prima volta sul panorama giurisprudenziale, un'interessante interpretazione delle norme contenute all'articolo 63 della legge n. 342/2000, in materia di esenzione dalla tassa auto.

Come si ricorderà, tale disposizione prevede che l'esenzione dal bollo spetta (oltre ai veicoli e motoveicoli ultratrentenni) anche a quelli con almeno venti

Il principio della Ctp Bologna

I cittadini proprietari di veicoli di particolare interesse storico, ai sensi dell'articolo 63, comma 2 della legge n. 342/2000, possono richiedere l'esenzione dalla tassa automobilistica mediante un'autocertificazione dei presupposti contenuti nella predetta disposizione, non occorrendo obbligatoriamente a tal fine, l'iscrizione all'automobil club storico italiano (ASI).

anni di costruzione, i quali sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'automobil club storico (comma 3 della disposizione in esame).

Su impulso di un cittadino, che contestava una cartella di pagamento, per l'omesso versamento della tassa auto, il collegio tributario bolognese ha pertanto sciolto il nodo principale della questione.

In pratica, se occorre obbligatoriamente o meno l'iscrizione all'asi ovvero ad altro registro storico, per fruire dell'agevolazione.

Il collegio ha sancito che basta un'autocertificazione per attestare l'interesse storico e collezionistico dei veicoli. In primo luogo, tale conclusione è dettata dall'articolo 18 della Costituzione, secondo il quale l'adesione alle associazioni è libera (e l'asi è un'associazione di diritto privato).

Per cui, l'adesione non deve essere correlata a vantaggi «non diversamente ottenibili se non iscrivendosi all'associazione unica».

In conclusione, scrive il collegio nella sentenza in esame, l'unica interpretazione della norma è quella di garantire comunque l'accesso alle agevolazioni per i soggetti titolari di veicoli che rientrano tra i presupposti della norma, «invece di obbligare i proprietari ad aderire all'unica associazione certificatrice individuata dalla legge».

Diversamente, si legge, si arriverebbe alla conclusione che l'asi si sostituisce senza titolo ad un ufficio impositore pubblico, rilasciando, in regime di monopoli, certificati di agevolazione fiscale.

La Commissione Ue ha chiesto chiarimenti

Skill game, Italia ai raggi X

DI MARILISA BOMBI

L'Amministrazione dei Monopoli non ha rispettato le regole comunitarie in materia di skill games e la Commissione europea vuole vederci chiaro. Nati da una costola della riforma Bersani nell'estate del 2006, gli skill games sono una delle più recenti novità in fatto di gambling legale, oggi in Italia. Dopo l'oscuramento di quasi 1500 siti che proponevano il gioco d'azzardo privi dell'autorizzazione, ora la partita è totalmente in mano all'Amministrazione dei monopoli di Stato che, grazie all'articolo 38 del dl 223/2006, ha dato il via ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Ma oggi sembra che il meccanismo si sia inceppato per il mancato rispetto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una particolare procedura d'informazione nel settore delle norme e delle

regolamentazioni tecniche. La Commissione Europea, prima di avviare formalmente la procedura di infrazione mediante l'invio della «lettera di messa in mora», ha richiesto allo Stato di chiarire la posizione. Come informa l'agenzia Jamma, la Commissione europea vorrebbe vederci chiaro soprattutto sulla scelta del Ministero delle finanze, e quindi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, di non comunicare preventivamente alla stessa il decreto ministeriale 17 settembre 2007 n. 186, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Secondo Jamma, le regole tecniche incriminate potrebbero essere quelle contenute nell'articolo 5 del decreto che fissa l'imposta unica al 3%, il montepremi per i giocatori che deve essere pari almeno l'80% della raccolta ed il compenso del concessionario costituito da ciò che rimane della raccolta, ovvero circa il 17%.

Le multe sono a rischio senza documento privacy

In dubbio tutte le multe accertate dai comandi di polizia stradale che non hanno ancora adottato il documento programmatico di sicurezza per la tutela della privacy. Ai sensi del dlgs 196/03, infatti, i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. Questa disposizione sta suscitando preoccupazioni nei comandi di polizia non ancora adeguati alle previsioni del testo unico della privacy. Polizia locale, stradale e carabinieri potrebbero quindi vedersi annullare le multe accertate perché i dati raccolti non sono utilizzabili. Difatti, pur nella indeterminazione del concetto di disciplina rilevante, lo stesso si fonda su una ratio specifica, ovvero non poter ammettere che il titolare di un trattamento possa raccogliere dati qualora non rispetti adempimenti di particolare spessore. E quando la disciplina privacy può essere definita rilevante e incidere anche sulla legittimità del trattamento lo specifica il dlgs 196/03? Si pensi ad esempio alle misure di sicurezza di cui all'art. 33 laddove si dispone che nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure indispensabili per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. Nell'elenco delle misure che sono state dettagliate dal legislatore vi è anche l'obbligo di redazione del documento programmatico di sicurezza. Orbene in caso di violazione di tale misura, all'art. 169 è prevista la pena dell'arresto sino a due anni e pertanto si deve che ritenere che le condizioni di sicurezza debbano necessariamente costituire parte rilevante della disciplina considerato che la loro violazione è punibile con l'arresto. In caso di mancata redazione del dps, da parte di un comando di polizia stradale, si avrà una palese violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. La polizia municipale e stradale non può ritenersi destinataria delle semplificazioni introdotte l'anno passato dal garante nei confronti di taluni soggetti dispensati dal dps.

Valentina Frediani

MOSTRATE IL VOSTRO PROFILO MIGLIORE

Con gli annunci di lavoro internazionale

in collaborazione con **FINANZIACAREERS**

<http://casiere.milanafinanza.it>